



## **Comunicato Stampa**

### **Mediobanca Presidenza del Patto di Sindacato**

L'Assemblea dei Partecipanti al Patto di Sindacato di Mediobanca riunitasi in data odierna ha condiviso le proposte di modifiche statutarie approvate dal Consiglio di Amministrazione, oggetto di separato comunicato, deliberando altresì, all'unanimità dei presenti, le correlate modifiche al testo dell'Accordo.

L'Assemblea ha deciso anche alcuni ulteriori adeguamenti al testo dell'Accordo, in particolare:

- ◆ per quanto attiene la composizione del Consiglio di Amministrazione, ogni Gruppo includerà nella lista per la nomina del Consiglio due candidati aventi i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina (precedentemente uno);
- ◆ qualora Santusa Holding notifici la disdetta al Patto e affidi a Mediobanca l'incarico di procedere alla vendita delle proprie n. 15.835.709 azioni, Groupama avrà la facoltà di apportare al Patto le proprie n. 15.774.693 azioni attualmente non vincolate;
- ◆ i partecipanti che rivestano la qualifica di intermediari finanziari possono detenere azioni Mediobanca in eccedenza ai limiti stabiliti dall'Accordo a fini di trading o per effetto di operazioni poste in essere con la clientela o sul mercato;
- ◆ modifiche minori con l'obiettivo di semplificare o rendere più chiaro il contenuto di talune clausole.

In allegato il nuovo testo approvato; resta ferma la facoltà di disdetta entro il 30 settembre 2011.

Milano, 22 luglio 2011



## **Nuovo testo**

### **Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca**

Fra le seguenti parti:

- ◆ UniCredit S.p.A.
- ◆ Gruppo Mediolanum
- ◆ Commerzbank Auslandsbanken Holding Nova GmbH
- ◆ Sal Oppenheim jr. & Cie KGaA

Formanti il Gruppo A che sottoscrivono il presente patto anche a nome e per conto occorrendo delle proprie controllate, come definite al successivo art. 1.3

e

- ◆ Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l.
  - ◆ Marco Brunelli
  - ◆ Candy S.p.A.
  - ◆ Dorint Holding S.A.
  - ◆ EDIZIONE S.r.l.
  - ◆ Ferrero S.p.A.
  - ◆ Fininvest S.p.A.
  - ◆ FIN.PRIV. S.r.l.
  - ◆ Gruppo Gavio
  - ◆ Beniamino Gavio
  - ◆ Gruppo Assicurazioni Generali
  - ◆ Gruppo Fondiaria – Sai
-



- ◆ Gruppo Pecci
- ◆ Gruppo Zannoni (Arca S.p.A. – United Tiles S.p.A.)
- ◆ H-INVEST S.p.A.
- ◆ Italmobiliare S.p.A.
- ◆ Mais Partecipazioni Stabili S.r.l.
- ◆ Romano Minozzi
- ◆ Pirelli & C. S.p.A.
- ◆ Poligrafici Editoriale S.p.A.
- ◆ SOFIST S.p.A.
- ◆ Sinpar S.p.A.
- ◆ Vittoria Assicurazioni S.p.A.

nonché, in relazione a quanto previsto all'art. 13,

formanti il Gruppo B (gli “altri investitori”), che sottoscrivono il presente patto occorrendo con l'accordo della società e/o soggetto controllante come definito al successivo art. 1.3, se esistente.

e

- ◆ Financière du Perguet S.A. (nel testo « Perguet »)

e i seguenti investitori esteri da essa presentati

- ◆ Gruppo Groupama
- ◆ Santusa Holding Soc. Limitada

formanti il gruppo C (gli “investitori esteri”), che sottoscrivono occorrendo il presente patto anche a nome e per conto delle proprie controllanti, come definite al successivo art. 1.3.,



Premesso che:

- a) i partecipanti al Gruppo A, al Gruppo B e al Gruppo C (collettivamente “i partecipanti”) sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche “l’Istituto”) per i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata “N. azioni vincolate” della distinta A allegata al presente Accordo quale sua parte integrante; tali quantitativi possono essere aumentati o diminuiti, ai sensi di quanto previsto nella successiva premessa d), del quantitativo di azioni eventualmente riportato nella colonna “Fac. di acquisto / (impegno di vendita) N. azioni” a seguito dell’esercizio delle relative facoltà/impegno (complessivamente le “AZIONI”). Resta inteso che è precluso ad un soggetto partecipante ad un gruppo divenire partecipante dell’altro Gruppo;
- b) tutti i Gruppi in una prospettiva di collaborazione ribadiscono il comune impegno ad assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca, fondato su una pluralità di soci suddivisi in 3 Gruppi, e concordano nel ravvisare in un sistema di governance tradizionale, improntato alla valorizzazione del management ed alla maggiore chiarezza dei ruoli dei diversi organi societari, un presidio essenziale per salvaguardare la fisionomia, la funzione e le tradizioni d’indipendenza dell’Istituto e per assicurare unità d’indirizzo gestionale allo stesso;
- c) al fine di assicurare la stabilità dell’azionariato e gli equilibri fra i Gruppi, ciascuno dei partecipanti si impegna a mantenere vincolate al presente Accordo la totalità delle AZIONI, rappresentanti circa il 44% del capitale di Mediobanca, ferme peraltro le operazioni consentite dal presente patto;
- d) nessun partecipante potrà possedere, direttamente o indirettamente, più del 2% del capitale di Mediobanca e comunque, se più elevato, quel quantitativo di azioni indicato nella colonna denominata “N. azioni vincolate” della distinta A allegata al presente Accordo quale sua parte integrante, eventualmente aumentato o diminuito per effetto dell’esercizio della facoltà di acquisto o dell’adempimento all’impegno di vendita aventi ad oggetto i quantitativi di cui all’ultima colonna della citata distinta A, salvo quanto stabilito in seguito agli artt. 4 e 5;
- e) i Partecipanti costituenti il Gruppo C “investitori esteri” non possono possedere complessivamente una percentuale superiore all’11% del capitale di Mediobanca, con il vincolo che ciascun partecipante non potrà comunque possedere una quota superiore al 6%;
- f) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca soltanto fra alcuni partecipanti.

Fermo restando che le citate premesse fanno parte integrante della presente scrittura, i partecipanti stipulano il presente Accordo le cui pattuizioni, oltre che fondare obblighi giuridicamente vincolanti, presuppongono e perseguono reciproci impegni d’onore.



Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

## **Art. 1**

**1.1.** I partecipanti si obbligano a non trasferire e a non porre in essere negozi, anche a titolo gratuito, che comunque possano far conseguire, in via diretta o indiretta a terzi, neanche transitoriamente, la titolarità o la disponibilità ed, in ogni caso, il diritto di voto di tutte o parte delle AZIONI, nonché di quelle che dovessero da essi venire in futuro acquisite a seguito di aumento di capitale gratuito o a pagamento ovvero per effetto dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione di azioni della Banca nonché a seguito di quanto previsto al successivo art. 5.

**1.2.** I partecipanti si obbligano altresì a non costituire diritti di pegno, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle AZIONI o su parte di esse.

**1.3.** Le parti potranno trasferire le AZIONI o parte di esse a favore di proprie controllanti e controllate, o controllate dalla medesima controllante, sempreché il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché l'obbligo di rivenderle al cedente – che dovrà dal canto suo impegnarsi al riacquisto – nel caso venga meno il rapporto di controllo rilevante ai fini del presente articolo. Il cedente dovrà darne preventiva comunicazione al Presidente del Patto di sindacato che ne informerà tutti gli altri partecipanti. Per “controllate” si intendono le società che risultino tali dal bilancio della controllante, con esclusione delle controllate di cui all'art. 2359, I comma, n. 3 del Codice Civile.

## **Art. 2**

**2.1.** Nel caso di aumento a pagamento del capitale di Mediobanca mediante emissione di azioni ordinarie o di azioni di altra categoria convertibili in azioni ordinarie o nel caso di emissione di titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere azioni come sopra o ancora di strumenti finanziari comunque partecipativi, i partecipanti si riuniranno, su invito del Comitato di cui all'art. 8, per far conoscere le loro decisioni in merito all'esercizio dei diritti d'opzione loro spettanti.

**2.2.** Ove un partecipante intendesse cedere, in tutto o in parte, i propri diritti di opzione, dovrà offrirli agli altri partecipanti appartenenti al Gruppo del quale fa parte, ai quali spetta, in proporzione alle AZIONI da ciascuno possedute, ferme restando il limite di possesso di cui in premessa, il diritto di acquistarli al prezzo pari alla media aritmetica del prezzo del diritto per tutta la durata della sua quotazione. I relativi accordi dovranno essere conclusi almeno dieci giorni prima della data di avvio dell'aumento di capitale e comunque in tempo utile per adempiere ad ogni obbligo di informativa previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Si applica ai trasferimenti dei diritti di opzione di cui al presente articolo quanto previsto dall'art. 2.3. in tema di AZIONI.

**2.3.** Salvo diversa delibera dell'Assemblea dei partecipanti, al fine di mantenere l'equilibrio della partecipazione complessiva dei Gruppi, i diritti che non fossero collocati ai sensi del comma precedente dovranno essere collocati secondo le indicazioni del Direttivo che a tal fine dovrà riunirsi.

## **Art. 3**

**3.1.** Le AZIONI (e, ove ricorrano, i titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere AZIONI della Banca o gli strumenti finanziari partecipativi) vincolate al presente Accordo dovranno essere e restare



---

per tutta la durata originaria o rinnovata del presente Accordo depositate presso Mediobanca (od il soggetto da essa e per essa indicato) la quale le custodirà gratuitamente.

#### **Art. 4**

**4.1.** In deroga a quanto stabilito in premessa, il limite di partecipazione in Mediobanca del 2% e comunque, se più elevato, l'ammontare delle partecipazioni indicate – in conformità a quanto previsto nella premessa sub *d)* - nella distinta allegata sub A non potrà essere superato se non in casi particolari e previa autorizzazione dell'Assemblea dei partecipanti.

**4.2.** Le partecipazioni, anche accresciute ai sensi dell'art 4.1., e salvo che per partecipanti che allo stato abbiano un possesso autorizzato superiore come da distinta allegata sub A, non potranno comunque superare il tetto del 4% del capitale di Mediobanca. Salve le posizioni in essere come indicate nella distinta allegata sub A, le partecipazioni acquisite ai sensi dell'art. 4.1. saranno vincolate al patto di sindacato, con l'effetto peraltro che, fermo per l'intero loro ammontare la titolarità del voto nell'assemblea di Mediobanca, ai fini dell'applicazione del presente Accordo e della formazione delle delibere dell'Assemblea dei partecipanti il voto cui danno titolo è sospeso per l'eccedenza rispetto al tetto del 2% o al diverso ammontare indicato - in conformità a quanto previsto nella premessa sub *d)* - nella distinta allegata sub A. Fanno eccezione alla regola della sospensione del voto di cui sopra le concentrazioni fra partecipanti, se e nella misura in cui la deroga alla regola della sospensione sia anche a tal fine autorizzata dall'Assemblea dei partecipanti.

**4.3.** Nel caso in cui una delle Parti dell'Accordo sia un intermediario finanziario (comprese le società facenti capo al rispettivo gruppo), la stessa può detenere azioni Mediobanca in eccedenza rispetto ai limiti di partecipazione stabiliti dal presente Accordo al fine di intraprendere attività di market making per conto terzi nonché fornire servizi alla propria clientela che possono comportare attività di negoziazione ovvero lo svolgimento o l'organizzazione di operazioni finanziarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: concessione di finanziamenti; emissioni di strumenti finanziari; costituzione di garanzie su azioni Mediobanca; mantenimento di posizioni di trading in relazione a exchange traded funds (ETF) o indici; acquisto o cessione di azioni Mediobanca o di contratti che si riferiscono ad azioni Mediobanca, siano essi regolati per differenziale di cassa o mediante consegna di titoli, o contratti trattati su mercati regolamentati oppure derivati over the counter (OTC), prestito titoli, operazioni di pronti contro termine (repo) ovvero operazioni di pronti contro termine in acquisto (reverse repo) (tali operazioni essendo definite "Operazioni di Mercato") a condizione che: (a) le Operazioni di Mercato: (i) siano effettuate su richiesta e/o a nome di un cliente oppure (ii) siano attività di copertura ovvero (iii) siano il risultato di attività di regolamento relative ad eventi di mercato o sviluppi societari riguardanti le azioni Mediobanca; (b) nessuna delle predette operazioni/attività potrà comportare l'acquisizione di azioni Mediobanca a titolo di stabile partecipazione da parte dei Partecipanti che detengano azioni Mediobanca in eccedenza rispetto ai limiti di partecipazione definiti dal presente Accordo e (c) i predetti Partecipanti che detengano azioni Mediobanca in eccedenza rispetto ai limiti di partecipazione definiti dal presente Accordo per effetto delle operazioni di cui al presente articolo, si astengano dall'esercizio dei propri diritti di voto relativi a dette azioni.

**4.4.** Il Gruppo Groupama è titolare del 4,9% del capitale di Mediobanca, di cui il 3,1% circa vincolato al patto.

Qualora, come anticipato per le vie brevi, Santusa Holding notifichi entro il 30 settembre 2011 la disdetta del presente Accordo, la stessa Santusa contestualmente incaricherà Mediobanca per la vendita sul mercato delle n. 15.835.709 azioni possedute. Successivamente al conferimento dell'incarico, il Gruppo Groupama avrà la facoltà di conferire all'Accordo le n. 15.774.693 azioni possedute ma attualmente non vincolate. Queste azioni saranno depositate presso Spafid con



l'impegno che saranno vendute sul mercato a cura di Mediobanca qualora il prezzo di vendita risulti almeno uguale la loro costo storico.

## **Art. 5**

**5.1.** Fermo quanto infra previsto al punto 6.2. l'Assemblea dei partecipanti, in deroga all'art. 1, nel caso di situazioni da essa ritenute eccezionali può autorizzare la cessione di tutte o parte delle AZIONI. Le AZIONI poste in vendita saranno ripartite proporzionalmente fra i partecipanti al gruppo di cui fa parte l'alienante, interessati all'acquisto, fermi restando comunque i limiti di possesso di cui in premessa con la deroga di cui all'art. 4.

**5.2.** Le AZIONI non collocate ai sensi dell'art. 5.1. potranno essere cedute secondo le determinazioni dell'Assemblea dei partecipanti anche a terzi e subordinatamente all'accettazione del presente Accordo da parte dell'acquirente relativamente a tutte le azioni oggetto di trasferimento o ad altro titolo in suo possesso.

**5.3.** Le AZIONI eventualmente non collocate resteranno soggette al presente Accordo.

**5.4.** Ai fini del presente articolo, ogni comunicazione al Comitato dovrà essere fatta al Presidente del Comitato, tenuto alla convocazione del Comitato e dell'Assemblea per le delibere di competenza.

## **Art. 6**

**6.1.** Qualora il Presidente del Comitato abbia notizia di mutamenti sostanziali nella struttura di controllo di un partecipante provvederà agli accertamenti del caso presso il partecipante stesso.

**6.2.** Il Comitato prenderà in esame i risultati di tali accertamenti e deciderà se richiedere al partecipante – che con la sottoscrizione del presente Accordo ne assume obbligo – di cedere l'intera sua partecipazione vincolata pro quota agli altri partecipanti al gruppo di appartenenza (fermo restando il limite di possesso di cui in premessa). Per le azioni non collocate in tal modo si procederà ai sensi dell'art. 5.2.

## **Art. 7**

**7.1.** Gli organi di Mediobanca avranno la seguente struttura e composizione:

\* *Consiglio di Amministrazione.* Il Consiglio è composto da massimi 23 membri, di cui 5 scelti tra i dirigenti di società appartenenti al gruppo bancario Mediobanca su proposta dell'Amministratore Delegato. La lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione comprenderà, nell'ordine, al primo posto il nominativo designato alla carica di Presidente, i 5 nominativi scelti tra i dirigenti del gruppo bancario Mediobanca, tra cui l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, e ulteriori 16 soggetti, tra cui uno o due Vice Presidenti, così designati, nel rispetto del principio della parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati: 5 dal Gruppo A, 7 dal Gruppo B, 4 del Gruppo C.

Ogni Gruppo includerà nei soggetti da essi designati 2 candidati ciascuno aventi i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina della Borsa. Almeno due candidati indicati nella lista (che possono coincidere con quelli muniti dei sopra citati requisiti di indipendenza) dovranno possedere anche i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 del Testo unico della Finanza. Inoltre



la lista sarà formata in modo da elencare all'ultimo posto un ulteriore candidato, designato a rotazione dai diversi Gruppi, destinato a non essere eletto in caso di presentazione di liste di minoranza.

- \* *Comitato Esecutivo.* E' composto da massimi 9 membri e comprende il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i 5 membri del Consiglio di Amministrazione scelti tra i dirigenti del gruppo bancario Mediobanca e 3 membri scelti uno per ciascuno dai Gruppi partecipanti. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione rivesta la qualifica di dirigente del gruppo bancario Mediobanca ovvero sia uno dei membri scelti da uno dei Gruppi, il nono membro del Comitato, se designato, sarà scelto di comune accordo tra gli indipendenti.
- \* *Comitato per le Remunerazioni.* E' composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e altri 4 consiglieri non esecutivi, per la maggioranza indipendenti (*da codice di autodisciplina*). Ciascun Gruppo indicherà un componente, il restante sarà indicato di comune accordo dai Gruppi medesimi
- \* *Comitato nomine.* E' composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale e da altri 2 consiglieri indipendenti scelti dal Consiglio di Amministrazione.
- \* *Comitato per il Controllo Interno.* E' composto da 3 a 5 consiglieri indipendenti. Ciascuno dei tre Gruppi indicherà almeno un componente del Comitato stesso.
- \* *Collegio Sindacale.* E' composto da 3 membri effettivi e due supplenti. Quelli effettivi sono scelti dalla lista maggioritaria su designazione, nell'ordine, uno dal Gruppo A, uno dal Gruppo B e uno dal Gruppo C, quest'ultimo destinato a non essere eletto in caso di presentazione della lista delle minoranze. I supplenti sono tratti dalla lista maggioritaria, designati a rotazione dal Gruppo A e dal Gruppo B. Il Presidente è tratto dalla lista delle minoranze, in assenza della quale è il componente designato dal Gruppo A.

## **Art. 8**

**8.1.** Il Comitato Direttivo del Sindacato ("Comitato") è composto da 9 persone, rispettivamente 3 designate dal Gruppo A, 3 designate dal Gruppo B, e 2 designati dal gruppo C, oltre al Presidente di cui all'art. 10.

**8.2.** I membri del Comitato rimarranno in carica per un periodo corrispondente alla durata originaria dell'Accordo, salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata ad insindacabile giudizio della parte rappresentata, cui spetterà l'indicazione dell'eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato.

**8.3.** Il Comitato si riunisce su convocazione del suo Presidente o qualora ne facciano richiesta due membri.

**8.4.** Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea di Mediobanca e prima di ogni Consiglio che sia chiamato a convocare un'Assemblea Straordinaria.

**8.5.** Il Comitato delibererà con il voto favorevole di almeno 6 membri.





**8.6.** Il Comitato svolge funzioni istruttorie per le Assemblee del patto nonché le altre funzioni assegnategli dall'Assemblea dei partecipanti o specificamente attribuitegli dal presente Accordo.

**8.7.** Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

## **Art. 9**

**9.1.** L'Assemblea dei partecipanti si riunisce per deliberare:

- a) in ordine alla designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del o dei Vice Presidenti e del Direttore Generale, all'individuazione dei restanti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e per ogni altra designazione di cui all'art. 7.
- b) sulle modifiche del presente Accordo;
- c) in ordine all'ammissione di nuovi partecipanti;
- d) sulle nomine dei componenti e le funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente;
- e) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo e comunque dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio e della semestrale.

**9.2.** L'Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente del Comitato Direttivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti partecipanti che rappresentino almeno il 20% delle AZIONI.

L'Assemblea dei partecipanti è convocata dal Presidente, con preavviso scritto di almeno 2 giorni, recante indicazione delle materie da trattare.

L'Assemblea dei partecipanti delibera su tutte le materie con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle Azioni.

## **Art. 10**

**10.1.** Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei partecipanti, presiede l'Assemblea e il Comitato e svolge le funzioni assegnategli dal presente Accordo o dall'Assemblea dei partecipanti.

## **Art. 11**

**11.1.** Costituisce causa di esclusione del partecipante il superamento da parte dello stesso del limite di possesso del capitale di Mediobanca di cui in premessa, come corretto ai sensi delle deroghe di cui al presente Accordo, nonché la violazione degli obblighi previsti dall'art. 1.

**11.2.** Il Presidente, accertato il fatto, deciderà se richiedere al partecipante di cedere l'intera partecipazione vincolata agli altri partecipanti del proprio Gruppo ai quali spetta pro quota e con



accrescimento, fermi i limiti di cui in premessa al presente Accordo, il diritto al rilievo da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al prezzo pari alla media dei prezzi ufficiali di Borsa degli ultimi tre mesi da corrispondersi entro i trenta giorni successivi, contro trasferimento delle AZIONI. Le AZIONI invendute dovranno essere collocate presso nuovi partecipanti che aderiscano al presente Accordo a norma dell'art. 9.

#### **Art. 12**

**12.1.** Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2013 e si rinnova automaticamente per periodi di 2 anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che essi rappresentino almeno il 30% del capitale di Mediobanca.

#### **Art. 13**

**13.1.** Ferma ogni altra disposizione del Patto, ove ne ricorrano i presupposti, potranno essere attuate, previa autorizzazione dei competenti organi, lo scioglimento di Fin.Priv. o altre operazioni dirette a far conseguire ai soci della medesima la titolarità diretta delle azioni Mediobanca, in proporzione alla partecipazione degli stessi al capitale di Fin.Priv., intendendosi che è senz'altro autorizzato l'accrescimento delle partecipazioni conseguenti allo scioglimento di Fin.Priv.

#### **Art. 14**

**14.1.** Ogni controversia comunque connessa al presente Accordo verrà devoluta ad un Collegio formato da cinque persone delle quali una designata dal gruppo C, una dal Gruppo B, una dal Gruppo A e le rimanenti due, con funzione di co-Presidenti, d'accordo dalle prime tre, in difetto, dal Governatore della Banca d'Italia, al quale spetterà pure di procedere, in luogo della parte che non vi abbia provveduto nei venti giorni dall'invito rivoltele dalla parte più diligente, alla designazione di sua spettanza.

**14.2.** Il Collegio ferma ogni inderogabile disposizione di legge si pronunzierà senza formalità di procedure, secondo equità, anche a maggioranza, quale amichevole compositore e mandatario delle parti che si obbligano pertanto ad accettarne inappellabilmente le determinazioni.

22 luglio 2011